Legge regionale 24 maggio 2004 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

**Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).**

**Art. 20**

*(Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000)*

**1.** L'articolo 43 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

**<<Art. 43**

*(Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)*

**1.** Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.>>.